



# CITTA' DI SOLOFRA

*Provincia di Avellino*

Prot. n° 13343

## IL SINDACO

Visto il DPCM 7 settembre 2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 77 del 05 ottobre 2020 ;

## COMUNICA

**CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 20 OTTOBRE 2020**

### **BAR, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI**

È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020.

### **RISTORANTI, PIZZERIE ED ALTRI ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE**

Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e simili), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

### **CONFERMA ORDINANZE N° 75/2020 E N°76/2020**

Restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020 e degli allegati Protocolli di settore. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

- dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

- di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

## **SANZIONI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della citata Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa da €400,00 a euro 3.000,00, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii, nonchè, per i casi previsti, di quella accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività, da 5 a 30 giorni.

*Dal Palazzo di Città, 05 ottobre 2020.*



**IL SINDACO**  
**F.to Michele Vignola**